

## Auto- sorveglianza da parte dell'organizzazione

### Prefazione

La Rete dell'Unione Europea per la realizzazione e l'applicazione della Legislazione Ambientale (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) è una rete informale delle autorità ambientali degli stati membri dell'Unione Europea (EU). Anche la Commissione Europea è un membro dell'IMPEL e condivide la presidenza delle riunioni della direzione.

La rete è comunemente conosciuta come Rete IMPEL (IMPEL Network).

La competenza e l'esperienza dei partecipanti all'interno dell'IMPEL rende la rete qualificata senza eguale per lavorare sulla certezza degli aspetti tecnici e di controllo della legislazione ambientale EU. I suoi obiettivi sono creare l'impulso necessario per realizzare progressi nell'assicurare una più efficace applicazione della legislazione ambientale nell'EU.

La rete promuove lo scambio di informazioni ed esperienze e lo sviluppo di un approccio più coerente nello sviluppo, applicazione e controllo della legislazione ambientale, con un'enfasi particolare sulla legislazione ambientale EU. Essa fornisce una struttura di supporto per chi definisce la politica, gli ispettori ambientali e gli uffici di controllo all'interno della quale scambiare idee e incoraggia lo sviluppo di strutture di controllo e di procedure eccellenti (best practices).

Benché il suo centro di interesse principale siano questioni di attuazione pratica, IMPEL viene coinvolta in tutti gli stadi della "catena di controllo"

La catena di controllo può essere definita il processo attraverso il qual e la legislazione viene concepita, progettata, abbozzata, adottata, applicata e controllata fino a che la sua efficacia non sia accertata.

Le **ispezioni ambientali** sono un'attività chiave nell'applicazione e nel controllo delle leggi ambientali e sono essenziali per assicurare un alto livello di protezione ambientale. IMPEL attribuisce una grande importanza alle ispezioni ambientali. Un documento su *Criteri minimi per le Ispezioni* è stato presentato alla Commissione alla fine del 1997 e pubblicato nel giugno del 1998 in risposta all'invito contenuto nella *Comunicazione della Commissione sull'applicazione della Legislazione Ambientale della Comunità*. IMPEL sta ulteriormente sviluppando il lavoro in quest'area considerando più in dettaglio aspetti differenti dell'ispezione in accordo alle raccomandazioni contenute nel documento. Uno di tali aspetti è la frequenza delle ispezioni, che è l'argomento di questo documento.

**Questo rapporto riflette il punto di vista della Rete IMPEL ma non necessariamente quello dei Governi Nazionali.**

I partecipanti a questo documento sono citati nella pagina finale.

## 1. INTRODUZIONE

1.1 Il documento IMPEL Criteri Minimi per l'Ispezione pubblicato nel Giugno 1998 definisce i criteri minimi per vari elementi delle ispezioni come la pianificazione, il controllo, l'analisi e il rapporto. Esso include dei termini di riferimento per ulteriori attività da intraprendere da parte di IMPEL, incluso l'argomento dell'auto-sorveglianza da parte dell'organizzazione. A questo proposito il "Gruppo Ispezioni" del Comitato Permanente 2 IMPEL ha predisposto questo documento che è stato adottato durante la riunione plenaria IMPEL del 17-18 dicembre 1998.

"Il problema di applicare questi criteri minimi ai sistemi di controllo basati su un certo grado di auto-sorveglianza dovrebbe essere ulteriormente esplorato per definire i criteri minimi applicabili in quelle circostanze o per predisporre criteri minimi paralleli per i sistemi basati su auto-sorveglianza e verifica". (sezione 3.4 del documento sui criteri minimi per le Ispezioni)

1.2 Altri documenti sono pianificati per argomenti correlati come la pianificazione ed il rapporto di programmi di ispezione e la frequenza delle ispezioni.

1.3 Questo documento si propone di promuovere principi comuni per l'auto-sorveglianza da parte dell'organizzazione negli impianti industriali, derivanti dagli obblighi dell'industria di rispettare l'applicazione della legislazione ambientale e di proteggere l'ambiente. Questo documento fornisce una guida su:

- come formulare condizioni per l'auto-sorveglianza nelle autorizzazioni o in altri requisiti cogenti appropriati al sistema in atto nello stato membro;
- il ruolo delle autorità competenti in regime di auto-sorveglianza.

## 2. SFONDO

2.1 Il monitoraggio dei processi industriali, le loro emissioni ed il loro impatto sull'ambiente sono elementi chiave del controllo istituzionale. Questo monitoraggio può essere intrapreso dalle autorità competenti responsabili dei compiti di ispezione. Anche gli operatori dei processi industriali possono essere tenuti a effettuare essi stessi controlli e a riferire i loro risultati alle autorità competenti. Questo è noto come auto-sorveglianza dell'operatore (organizzazione). Le responsabilità dell'organizzazione e dell'autorità competente non sono modificate dal chi effettua il monitoraggio. È responsabilità dell'organizzazione soddisfare con regolamenti, direttive, permessi e simili, ed è dovere dell'organizzazione assicurare che tutte le necessarie misure sono state prese per proteggere l'ambiente. Le autorità competenti sono responsabili di verificare e accertare la conformità dell'organizzazione. Inoltre, è importante che l'organizzazione abbia un sistema di gestione e sia organizzato in modo da prevenire l'inquinamento e mantenere la conformità alle sue autorizzazioni e relative condizioni.

2.2 Ci si aspetta che crescano i requisiti per l'auto-monitoraggio dal momento che:

- la complessità e la sofisticatezza delle tecniche di misurazione crescono ed i costi aumentano;
- l'industria adotta il regolamento Eco Management and Audit Scheme (EMAS) e gli standard ambientali 14000 della International Standards Organisation (ISO);
- la Direttiva europea sulla Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC) è applicata;
- il principio "chi inquina paga" è applicato, particolarmente nei regimi di controllo che non prevedono il recupero dei costi del monitoraggio da parte delle autorità competenti dalle organizzazioni;
- impegni volontari dell'organizzazione sono assunti o obblighi cogenti sono promossi.

2.3 L'auto-sorveglianza non costituisce un auto-controllo. L'auto-sorveglianza fornisce informazioni addizionali in base alle quali le competenti autorità possono giudicare se l'organizzazione è conforme con la legislazione pertinente e alle prescrizioni delle autorizzazioni. Questo non modifica il compito delle autorità competenti di verificare la conformità per mezzo di ispezione ed utilizzando i propri dati di monitoraggio, o facendo affidamento sull'auto-sorveglianza dell'organizzazione, o una combinazione tra i due. Le autorità competenti continuano inoltre ad essere responsabili per

l'applicazione. Analogamente, ciò non diminuisce in nessun modo il dovere dell'organizzazione di assicurare che tutte le misure necessarie sono state prese per essere conforme alla legislazione di riferimento e alle prescrizioni delle autorizzazioni.

- 2.4 L'auto-sorveglianza, per gli scopi di questo documento, fa riferimento primariamente alle misurazioni delle condizioni del processo, alle sue emissioni ed ai livelli ambientali e di riferire i risultati da parte dell'organizzazione alle autorità competenti in accordo con i requisiti specificati in leggi, Regolamenti, autorizzazioni o ingiunzioni. Tuttavia, l'auto-sorveglianza della prestazione di un'organizzazione riguardo ai suoi traguardi ambientali, miglioramenti di processo/impianto, e conformità generale vengono anche considerati in qualche misura.
- 2.5 Il richiedere l'auto-sorveglianza può offrire benefici alle autorità competenti mediante:
- l'utilizzazione delle competenze ed esperienza dell'organizzazione sul suo processo nel pianificare e ed attuare un programma di monitoraggio che può condurre ad un migliore controllo sulle emissioni nell'ambiente;
  - la creazione di un meccanismo per educare l'organizzazione sui requisiti per essere conforme alle pertinenti leggi, regolamenti ed autorizzazioni e per aumentare la responsabilità della direzione nei confronti la conformità e l'impatto delle emissioni del processo sull'ambiente.
- 2.6 L'auto-sorveglianza normalmente fornisce più informazioni di quanto possano essere ottenute da ispezioni e monitoraggi periodici da parte delle autorità competenti. L'organizzazione si trova anche in una situazione migliore per realizzare un auto-sorveglianza data la vicinanza con i punti da monitorare. Una non conformità diviene nota prima all'organizzazione, che può appropriatamente intervenire ed in formare immediatamente le autorità.
- 2.7 L'organizzazione deve fornirsi delle necessarie competenze, attrezzature e strumenti analitici per eseguire le specifiche misurazioni. Queste possono essere proprietà dell'Organizzazione o ottenute con un contratto. Sono comuni combinazioni di queste situazioni, nelle quali l'organizzazione preleva i campioni e le analisi vengono effettuate da un laboratorio esterno.
- 2.8 Benché gli accordi siano per effettuare un auto-sorveglianza, i costi sono sostenuti dall'Organizzazione. Ciò è coerente con il principio "chi inquina paga".

### **3. CONSIDERAZIONI LEGALI**

- 3.1 A causa dei suoi benefici, l'auto-sorveglianza si sta verosimilmente sviluppando in un importante requisito della legislazione ambientale EU. La Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC) già prevede che l'auto-sorveglianza sia introdotta nelle autorizzazioni. Tuttavia, il Diritto Penale è responsabilità degli stati membri e va oltre gli scopi dei poteri EU. Comunque è importante che i sistemi legislativi nazionali:
- forniscano alle autorità competenti i poteri adeguati per imporre alle organizzazioni requisiti per l'auto-sorveglianza;
  - permettano che i dati derivanti dall'auto-sorveglianza siano utilizzati per azioni di imposizione nei confronti delle compagnie e non considerino ciò inammissibile nell'ambito della auto-incriminazione.

### **4. SCOPO DELL'AUTO-SORVEGLIANZA**

- 4.1 I regimi di auto-sorveglianza per gli scopi di questo documento possono coprire:
- emissioni in atmosfera controllate di gas di scarico e particolato volatile tramite camini;
  - emissioni controllate di acque di scarico tramite rete fognaria verso e da impianti di trattamento degli scarichi, direttamente a corpi recettori come mare, laghi, fiumi e torrenti, e al terreno tramite vasche settiche e assorbimento;
  - smaltimento controllato di rifiuti soliti in discariche;
  - smaltimento controllato di rifiuti solidi e liquidi, incluse sostanze organiche, all'incenerimento;
  - materie prime in ingresso ai processi industriali (come traccia dei contaminanti) e condizioni operative (come temperatura, pressione e velocità di flusso dei processi);

- rilasci fuggitivi in aria, acqua e terreno;
- ambiente recettore come aria, erba, superficie del suolo e acque sotterranee;
- uso di materie prime ed energia (IPPC);
- rumore e vibrazioni;
- odori;
- condizioni del processo/impianto che fossero significative al momento dell'effettuazione delle misure o potessero influire sulle emissioni, come fermo dell'impianto o percentuale di utilizzazione dell'impianto rispetto alla sua potenzialità;
- modalità operative e di manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza e di altri strumenti relativi.

4.2 Le tecniche di sorveglianza variano in funzione delle applicazioni e possono includere l'uso di:

- strumenti di lettura in continuo fissi, in-situ, in linea;
- strumenti portatili di lettura non in continuo;
- analisi di laboratorio di campioni raccolti da campionatori fissi, in-situ, proporzionali al flusso;
- analisi di laboratorio di campioni istantanei;
- calcoli basati su misure alternative di velocità di flusso, contaminanti di materie prime, temperature, pressione e simili;
- liste di controllo di modalità operative e di manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza e di altri strumenti relativi.

4.3 Qualsiasi tecnica di misura venga impiegata deve essere conforme al relativo Metodo Standard come pubblicato dal Comité Européen de Normalisation (CEN), International Standards Organization (ISO) o ( qualora non esista uno standard internazionale) un adeguato standard nazionale come quelli pubblicati dal British Standards Institution (BSI) o dal Verein Deutscher Ingenieure (VDI) e, qualora considerato necessario, essa sia eseguita all'interno di una struttura qualificata conforme agli standard Europei della serie 45000.

## **5. REQUISITI DELL'ORGANIZZAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'AUTO-SORVEGLIANZA**

5.1 I requisiti dell'organizzazione dovrebbero essere inclusi nelle autorizzazioni, regole generali obbligatorie o altri relativi meccanismi adeguati ai sistemi in uso in ogni stato membro. Tali requisiti dipenderanno dallo scopo dell'auto-sorveglianza. Generalmente essi verosimilmente coprono:

- misure strumentali
- condizioni del processo/impianto che sono attinenti al momento in cui le misure sono effettuate o che possono modificare le emissioni, come il fermo dell'impianto o percentuale di utilizzazione dell'impianto rispetto alla sua potenzialità;
- trattamento dei dati
- rapporto
- standards e assicurazione qualità

5.2 Qualora gli accordi con la pubblica amministrazione siano tali che l'organizzazione stessa debba proporre un programma di auto-sorveglianza, l'organizzazione dovrebbe lasciare il tempo adeguato alle autorità competenti per valutare le proposte fatte ed accettare che le autorità possano avere necessità di acquisire informazioni aggiuntive prima rigettare o accettare tali proposte.

5.3 Sono necessarie accurate specifiche per minimizzare le possibilità di frode, negligenza ed incomprensioni da parte dell'organizzazione. Generalmente i requisiti a carico dell'organizzazione dovrebbero assicurare che:

- l'auto-sorveglianza sia organizzata ed effettuata in accordo a requisiti chiaramente definiti, garantendo che la conformità possa essere facilmente verificata dalle autorità competenti;

- tutti i necessari campioni, analisi, misure strumentali ed altro, così come i rapporti siano registrati in un modo rintracciabile tale da permettere una facile verifica da parte delle competenti autorità.

### Misurazioni strumentali

5.4 Le misurazioni strumentali vengono effettuate nel sito usando strumentazione fissa o mobile. Le condizioni autorizzative dovrebbero specificare:

- che la strumentazione deve rispondere alle caratteristiche di prestazione definite dalle autorità competenti (dove esistano) per una strumentazione adeguata;
- le esatte localizzazioni in cui eseguire le misurazioni;
- un periodo di preavviso (ad esempio due settimane) da fornire alle autorità competenti da parte dell'organizzazione sulla sua intenzione di eseguire misurazioni periodiche (discontinue) tali da utilizzare strumento portatili per i quali non ci sono date programmate;
- metodi e frequenza per la taratura degli strumenti;
- requisiti per la manutenzione degli strumenti;
- i requisiti per la registrazione dei dati (ad esempio, elettronica, automatica o manuale) incluse le istruzioni per identificare univocamente le date e l'ora di inizio e di conclusione delle misurazioni, la posizione della misurazione, la data dell'ultima taratura e gli eventuali commenti, ad esempio problemi tecnici che originano difformità nella misurazione.
- i requisiti per la conservazione delle registrazioni riguardanti taratura degli strumenti, manutenzione e registrazione dei dati;
- le disposizioni per il trattamento dei dati e la relazione sui risultati.

### Campionamento

5.5 Campioni per le analisi di laboratorio possono essere raccolti in continuo utilizzando tempi fissi o campionatori proporzionali al flusso o periodicamente (in modo discontinuo) utilizzando sistemi manuali. Le condizioni autorizzative dovrebbero specificare:

- la posizione esatta dove i campioni devono essere prelevati – può essere utile identificare tutti i punti di emissione;
- il periodo di preavviso (ad esempio, due settimane) da comunicare alle autorità competenti da parte dell'organizzazione sulla sua intenzione di prelevare campioni;
- i requisiti per un accesso sicuro ai punti di campionamento;
- la frequenza con cui i campioni devono essere prelevati, inclusa qualsiasi restrizione in relazione alla pianificazione del ciclo del processo, carico del processo, composizione del materiale di rifornimento/alimentazione;
- il metodo di campionamento e/o la strumentazione;
- il tipo di campionamento per esempio intervallo automatico o proporzionale al flusso, prelievi manuali;
- la dimensione dei campioni individuali e regole di possibile miscelazione per fornire campioni misti;
- il tipo di campione, come ad esempio campioni per l'analisi di una singola o di più sostanze;
- le istruzioni per proteggere chimicamente, conservare e trasportare i campioni;
- le istruzioni per la conservazione delle registrazioni, che può essere basata sull'uso di formati cartacei o elettronici. I formati possono includere:
  - un unico numero di identificazione del campione assegnato da un numero sequenziale di registro;
  - data e ora del campionamento;
  - posizione del campionamento;

- o tipo di campione;
- o nome dell'operatore;
- o strumento di campionamento;
- o conservazione del campione (se applicabile);
- o dettagli del processo;
- o commenti dell'operatore.

## **Analisi**

5.6 Le analisi vengono di solito effettuate in un laboratorio in condizioni controllate. I requisiti per l'organizzazione dovrebbero specificare:

- le sostanze da analizzare;
- il metodo di analisi, inclusi il limite di rilevabilità ed ogni particolare limitazione;
- i requisiti dello standard di prestazione (ad esempio, accreditamento secondo lo Standard Europeo 45001) per il laboratorio che deve effettuare l'analisi attinenti allo standard;
- le istruzioni per la conservazione delle registrazioni per fornire un percorso verificabile dal ricevimento del campione al rapporto sui risultati. Queste possono includere:
  - o l'assegnazione di un unico numero di laboratorio correlato al numero del campione;
  - o data ed ora di ricevimento del campione;
  - o formale apposizione di una sigla per il trasferimento dei campioni a una definita "catena di custodia";
  - o data ed ora dell'analisi;
  - o metodo analitico;
  - o eventuali commenti, incluse non conformità rispetto al metodo specificato.

## **Attività del processo/impianto**

5.7 Dovrebbe essere richiesto di produrre relazioni riguardanti le attività del processo/impianto e sulla manutenzione della strumentazione usata per la sorveglianza o comunque attinente al momento dell'effettuazione delle misurazioni. Queste dovrebbero includere informazioni sulle attività abituali così come su scostamenti, disturbi o fermate.

## **Trattamento dei dati e relazione**

5.8 Una considerevole mole di dati può essere generata dall'organizzazione mentre effettua la sua auto-sorveglianza. Questo può avvenire in particolare quando viene utilizzata una strumentazione di sorveglianza in continuo. Il trattamento dei dati può essere necessario per calcolare le medie mediate su intervalli temporali, i valori percentili e simili, che sono da comunicare alle autorità competenti per un confronto con limiti numerici o emissioni autorizzate e gli standard di qualità ambientali. Dovrebbero essere specificati:

- i calcoli adeguati per il trattamento dei dati;
- i requisiti della relazione, compresi formato e frequenza;
- i requisiti per la sigla di approvazione delle relazioni da inviare alle autorità competenti;
- i requisiti per la conservazione delle registrazioni e per il pubblico accesso.

5.9 Relazioni pro-forma sono strumenti utili per la standardizzazione dei formati delle relazioni e possono essere adattati per trasferimenti elettronici, quando accettabile, alle autorità competenti tramite e-mail o dischi. Essi dovrebbero essere siglati per approvazione ad un alto livello di direzione e responsabilità.

## 6. RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

- 6.1 Come discusso ai punti 2.1 e 2.3, i doveri complessivi delle autorità competenti e dell'organizzazione non si modificano in un regime di auto-sorveglianza. Le autorità competenti sono responsabili di accertare che l'organizzazione sia conforme alle leggi, regolamenti, autorizzazioni e prescrizioni delle autorizzazioni, incluse quelle che specificano i requisiti per l'auto-sorveglianza. Allo scopo di ottenere questo, le autorità competenti devono:
- definire o approvare i programmi di auto-sorveglianza;
  - definire o approvare gli standard di misurazione specificati ed requisiti qualitativi;
  - verificare la conformità a regolamenti, autorizzazioni e prescrizioni autorizzative, ed altri limiti pertinenti;
  - sorvegliare gli accordi di auto-sorveglianza da parte dell'organizzazione;
  - verificare l'affidabilità dell'organizzazione (ad esempio, conducendo verifiche indipendenti).
- 6.2 Le autorità competenti devono approvare il programma di auto-sorveglianza, che può divenire un documento pubblicamente disponibile, specificare gli standard ed i requisiti di qualità per l'auto-sorveglianza che devono essere raggiunti dall'organizzazione ed assicurare che le possibilità di inganno o frode sono minimizzate.
- 6.3 Allo scopo di assicurare che l'auto-sorveglianza provveda dati affidabili, le autorità competenti devono specificare gli standard ed i requisiti di qualità. Questo può essere raggiunto al meglio lavorando insieme con altri organismi come organizzazioni che emettono standards organismi di accreditamento allo scopo di costituire una infrastruttura per misurazioni di qualità che copra:
- standard di prestazione per strumenti di sorveglianza e di approvazione di tipo, o certificazione di prodotto, o altri sistemi che forniscano assicurazione equivalente;
  - i requisiti per la taratura in situ e la qualificazione degli strumenti;
  - standards di prestazione e schemi di accreditamento per personale ed organizzazioni che effettuano campionamento manuale, misurazioni periodiche con strumenti portatili e taratura degli strumenti fissi;
  - metodi standard di campionamento e analisi;
  - requisiti di assicurazione qualità per analisi di laboratorio, che sono sviluppati al meglio dall'accREDITAMENTO di terza parte a fronte dello Standard Europeo EN 45011;
  - trasferimento e conservazione sicuri dei dati;
  - proficiency test, inclusa l'analisi di campioni comuni (Round Robin Test) e procedure controllo di qualità interno del laboratorio.
- 6.4 Le autorità competenti riceveranno periodicamente relazioni di auto-sorveglianza dall'organizzazione. Queste dovrebbero fornire informazioni riassuntive, dopo l'elaborazione dei dati, in un formato che permetta un facile confronto con i limiti autorizzativi. In aggiunta le autorità competenti dovrebbero esaminare la conservazione delle registrazioni, incluso campionamento e quaderni di analisi, metodiche le registrazioni dell'auto-sorveglianza dell'organizzazione, inclusi i fogli di registrazione che riguardano campionamento, analisi e controllo strumentale, e i calcoli per l'elaborazione dei dati.
- 6.5 Come parte delle attività delle autorità competenti nel sito, le procedure per l'auto-sorveglianza dell'organizzazione dovrebbero essere esaminate. Aspetti particolari che richiedono un esame critico sono:
- il posizionamento e funzionalità degli strumenti fissi;
  - registrazioni che confermano la manutenzione e taratura della strumentazione fissa e mobile e degli strumenti di campionamento;
  - procedure di campionamento manuale;
  - procedure analitiche;
  - metodi di acquisizione dei dati ad esempio computer, carte e analogamente per gli strumenti;

- calcoli per l'elaborazione dei dati;
  - competenza professionale, inclusa la formazione, del personale coinvolto.
- 6.6 Gli aspetti più tecnici della verifica riguardante il corretto funzionamento degli strumenti, la corretta applicazione delle procedure di campionamento manuale delle emissioni convogliate e le procedure analitiche possono richiedere l'uso di un gruppo di specialisti.
- 6.7 Le autorità competenti dovrebbero anche organizzare una sorveglianza indipendente da effettuare per indagare l'affidabilità dei dati dell'auto-sorveglianza. Tale sorveglianza indipendente dovrebbe includere:
- la taratura degli strumenti
  - campionamento e analisi
  - analisi di frazioni o repliche di campioni provenienti dall'auto-sorveglianza.
- 6.8 Lo scopo, la frequenza e l'estensione della sorveglianza indipendente da parte delle autorità competenti dovrebbero essere proporzionate a quelle effettuate dall'organizzazione nel corso della propria auto-sorveglianza in modo da evitare inutili duplicazioni. La sorveglianza indipendente da parte delle autorità competenti dovrebbe essere guidata da una valutazione basata sul rischio di:
- affidabilità del sistema di auto-sorveglianza dell'organizzazione;
  - pericolo per l'ambiente derivante dalle normali attività;
  - storia della conformità dell'organizzazione.

## **7. CONCLUSIONI**

- 7.1 Nella sorveglianza dei processi industriali, le loro emissioni ed il loro impatto sull'ambiente sono gli elementi chiave per un controllo da parte degli enti preposti. Questo documento analizza i benefici, scopi e considerazioni legali relative all'auto-sorveglianza dell'organizzazione. Esso fornisce una guida nel formulare requisiti cogenti ed il ruolo delle autorità competenti. Esso mette in evidenza particolarmente le misurazioni delle emissioni, ma è anche riconosciuto che è necessario verificare il processo, i sistemi di gestione e l'organizzazione di un insediamento.
- 7.2 L'auto-sorveglianza può coprire tutte le forme di emissioni del processo in aria, acqua e terreno. La sorveglianza può anche includere un'ampia varietà di tecniche di misurazione, incluso l'uso di strumenti fissi e mobili, campionamento ed analisi di laboratorio.
- 7.3 Sono fornite indicazioni sul modo di abbozzare requisiti cogenti per l'auto-sorveglianza allo scopo di minimizzare le possibilità di frode, negligenza e incomprensioni da parte dell'organizzazione.
- 7.4 Sono fornite anche indicazioni sul ruolo delle autorità competenti nell'approvazione dei programmi di sorveglianza dell'organizzazione, specificando standard e requisiti di qualità, modalità di ispezione, modalità di auto-sorveglianza dell'organizzazione e attuazione di un insieme proporzionato di attività di sorveglianza indipendente.
- 7.5 A motivo dei suoi benefici, l'auto-sorveglianza si sta verosimilmente sviluppando in un requisito importante della legislazione ambientale EU. La Direttiva Europea sulla Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento già prevede la sua introduzione nelle autorizzazioni. Tuttavia l'auto-sorveglianza costituisce un auto-controllo e le autorità competenti restano responsabili per accertare la conformità e far rispettare la legislazione ambientale.

Contributi a questo documento

Stuart Newstead	Environment Agency, England and Wales
Chris Booth	Environment Agency, England and Wales
Inga Birgitta Larsson	Swedish Environmental Protection Agency, Sweden
Markku Hietamäki	Ministry of the Environment, Finland
Franz Graßmann	Amt für Immissionsschutz Wünsdorf, Land Brandenburg, Germany
Andreas Wasielewski	Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein, Germany
Rob Bakx	Province of Noord-Holland / Association of Provinces, the Netherlands
Torkil Groving	Danish Environmental Protection Agency, Denmark
Ingeborg Fiala	Federal Ministry of Environment, Youth and Family, Austria
Gunter Dussing	Amt der Salzburger Landesregierung, Austria
Jean-Pierre Janssens	Brussels Institute for Environmental Management, Brussels, Belgium
Frans van de Maele	Environment, Nature, Land and Water Administration, Flanders, Belgium
Guido Palma	National Environment Protection Agency, Italy
Dara Lynott	Environmental Protection Agency, Ireland
Leonor Cartaxo	Inspectorate General for the Environment, Portugal
Anna Magro e Silva	Inspectorate General for the Environment, Portugal
Betske Goinga	IMPEL Secretariat
Hans van der Lee	Province of Gelderland, Association of Provinces, The Netherlands